



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 607 del 2019, proposto da

Associazione Volontari Vigili del Fuoco Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Martino, Katia Gavioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Martino in Torino, via Giuseppe Giusti n. 3;

contro

Comune di Santena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;

nei confronti

Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, Dipartimento dei vigili

del fuoco, in persona del capo dipartimento pro tempore, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, in persona del Comandante pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino;

Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Delegazione di Santena o.n.l.u.s., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.4.2019 pubblicata all'albo pretorio in data 16.5.2019 avente ad oggetto "Atto dichiarativo di risoluzione di convenzione con restituzione di proprietà superficaria alla Città di Santena. Approvazione nuove convenzioni";

nonché dell'Ordinanza del Sindaco della Città di Santena n. 48 del 31.5.2019, notificata in data 4.6.2019 avente ad oggetto "Ordinanza in autotutela possessoria ai sensi dell'art. 823, 825 e 828 del codice civile. Ingiunzione di sgombero e riconsegna immobile comunale, sede del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari Santena, sito in via Filippo Cavaglià 116",

nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso,

nonché per l'accertamento

degli obblighi assunti con la convenzione rep. n. 608/segr. stipulata in data 25.5.1994 avente ad oggetto "Convenzione per la realizzazione e la gestione del fabbricato destinato a distaccamento vigili del fuoco volontari sede di Santena e concessione del relativo terreno in diritto di superficie per anni trentatrè" tra il Comune di Santena e il geom. Rissone Gianpaolo, in qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Santena e di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2019 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un primo sommario esame compatibile con la fase cautelare, che il tenore della convenzione del 25.5.1994 renda chiaro il nesso inscindibile tra l'assegnazione del diritto di superficie e la prestazione del servizio ivi configurato;

preso atto che, restando del tutto irrilevanti le ragioni della cessazione del servizio e/o le ulteriori scelte dell'amministrazione e la struttura delle articolazioni interne dell'associazione e dei soggetti incaricati di volta in volta incaricati del servizio, all'assemblea del 22.1.2019 di fatto l'associazione ricorrente dava atto di non poter proseguire il servizio, che in effetti non risulta allo stato funzionare;

rilevato che, ai sensi dell'art. 3 della convenzione del 22.5.1994, la cessazione del pubblico servizio viene esplicitamente indicata quale causa di termine della convenzione la quale, unica, giustificava l'assegnazione del diritto di superficie;

ritenuto che, allo stato, l'associazione ricorrente non abbia titolo per occupare i locali e che il ricorso non paia assistito dal prescritto fumus boni iuris;

ritenuto pertanto che l'istanza cautelare non possa trovare accoglimento;

ritenuto, per altro, che ai fini della definizione del merito del giudizio, sia opportuno che parte ricorrente provveda ad integrare il contraddittorio nei confronti dell'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari, ente morale istituito con d.p.r. 18.12.1972, n. 1160;

ritenuto di mandare a parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda),

respinge l'istanza cautelare;

manda a parte ricorrente per gli adempimenti di cui in motivazione;

compensa le spese di lite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Savio Picone, Consigliere

Paola Malanetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Paola Malanetto

IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO